

Dal mondo

Italia: su intesa con Panama, ratifica in corso d'opera

17 Febbraio 2016

Il Consiglio dei ministri ha dato avvio all'iter parlamentare di un accordo innovativo in linea con il modello Ocse

Thumbnail
Image not found or type unknown

La riunione del 4 dicembre 2015 si è conclusa con l'approvazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Panama contro le doppie imposizioni, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 (Atto della Camera n. 3530).

Il testo del trattato, approvato dal Consiglio dei ministri, è sostanzialmente in linea rispetto alla più recente versione del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, con alcune differenze.

Residenza fiscale imprese e stabile organizzazione

Il paragrafo 3 dell'articolo 4, relativo alla residenza fiscale delle imprese, nel confermare il criterio della sede della direzione effettiva prevede l'attivazione delle procedure amichevoli fra Stati, al fine di dirimere eventuali conflitti di residenza. In assenza di accordo tra gli Stati, l'impresa non potrà godere di alcuno dei benefici previsti dalla Convenzione.

In materia di stabile organizzazione (articolo 5), le disposizioni sono sostanzialmente corrispondenti al Modello OCSE e all'articolo 162 del Tuir, unitamente a limitate varianti derivanti dal Modello di Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

Le navi e gli aeromobili

In materia di utili derivanti dall'esercizio di navi e di aeromobili in traffico internazionale (articolo 8), viene confermato il principio di tassazione esclusiva nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa. Si tratta di un principio fondamentale per l'Italia, in quanto Panama

esegue la tassazione sui redditi delle suddette imprese soltanto sulla parte prodotta sul territorio nazionale, con la conseguenza che l'applicazione di un diverso criterio impositivo avrebbe comportato il rischio di una sostanziale doppia esenzione dei redditi in questione.

Dividendi e interessi

Per quanto riguarda la tassazione di dividendi ed interessi (articoli 10 ed 11), vengono previste aliquote differenziate di ritenute alla fonte. Per i dividendi, è stabilita un'aliquota generale del 10% (contro il 15% del modello convenzionale), a cui si affianca un'aliquota ridotta del 5%, nel caso di redditi corrisposti ad imprese controllanti, che detengono almeno il 25% del capitale delle partecipate. Per gli interessi, a fronte di un'aliquota unica del 10% prevista dal modello, gli Stati Contraenti si sono accordati per l'adozione della stessa aliquota ordinaria prevista dal modello e di un'aliquota ridotta del 5% da applicarsi nel caso in cui il beneficiario degli stessi è un istituto bancario.

Per le *royalty* (articolo 12), la tassazione concorrente è limitata nello Stato della fonte, con un'aliquota del 10%.

In ciascuno degli articoli 10, 11 e 12 è stata inserita una clausola antiabuso, in base alla quale le disposizioni convenzionali non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali del soggetto interessato alla creazione o alla cessione delle azioni o quote (art. 10), dei crediti (art. 11), dei diritti (art. 12) rispetto alle/ai quali sono pagati i dividendi, interessi, canoni, sia quello di ottenere i benefici previsti dal rispettivo articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Gli utili da capitale

L'articolo 13 in materia di utili di capitale corrisponde agli standard OCSE. Al punto 5 del Protocollo aggiuntivo è stata introdotta una disposizione antielusiva riguardante l'alienazione di quote azionarie, in base alla quale, nonostante il criterio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore (paragrafo 5 dell'articolo 13), gli utili derivanti dall'alienazione di quote azionarie da parte di un residente di uno Stato contraente sono imponibili anche nell'altro Paese di residenza della società qualora tali quote rappresentino una percentuale del capitale superiore al 10% e siano state detenute dall'alienante per un periodo inferiore a dodici mesi.

Tassazione esclusiva e concorrente

A differenza del modello convenzionale, il trattato mantiene l'articolo 14 (Servizi) che prevede, quale principio generale, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario del reddito. È tuttavia prevista la tassazione (concorrente) anche nel Paese nel quale vengono resi i servizi professionali, di consulenza, di assistenza industriale e commerciale, tecnici o gestionali, ma limitatamente ad un'aliquota massima del 10%.

L'imposizione diventa concorrente senza limitazione di aliquota alla fonte, se il beneficiario possiede una base fissa o una stabile organizzazione nello Stato di provenienza del reddito.

Il trattamento fiscale del Tfr

Nell'ottica delle disposizioni finalizzate ad evitare comportamenti elusivi, all'articolo 15 (Lavoro subordinato) è stato aggiunto il paragrafo 4 che introduce uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR), in base al quale gli importi ricevuti a titolo di TFR o indennità simili da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente restano in ogni caso imponibili soltanto (cd. tassazione esclusiva) nel primo Stato.

L'articolo 21 conferma il principio generale di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, di tutte le altre tipologie reddituali non oggetto di uno specifico articolo della Convenzione. Anche in questo caso, analogamente a quanto indicato per dividendi, interessi e royalties, il paragrafo 4 introduce una clausola antielusiva.

Lo scambio informazioni e le disposizioni antiabuso

L'articolo 25 della Convenzione, relativo allo scambio d'informazioni, è conforme al più recente standard OCSE. Tuttavia, non è stato inserito l'articolo sull'assistenza nella riscossione tra Stati.

Sempre in un'ottica di contrasto di manovre elusive, è stata concordata l'introduzione di disposizioni antiabuso e antievasive di carattere generale all'interno dell'articolo 28 (non previsto dal modello convenzionale), in materia di limitazione dei benefici.

Entrata in vigore dell'accordo

Ai sensi dell'articolo 27, la Convenzione entrerà in vigore dopo un periodo di tre mesi dal ricevimento dell'ultima delle notifiche del completamento delle procedure interne e sarà efficace:

- per le ritenute alla fonte, a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione stessa;
- per le imposte sul reddito e le altre imposte diverse dalle ritenute alla fonte, ad ogni esercizio fiscale che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, si prevede che le richieste possono essere inoltrate per informazioni relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della Convenzione.

Significative sono alcune disposizioni inserite nel protocollo aggiuntivo

Per quanto riguarda l'articolo 4 sulla residenza è prevista la regola del frazionamento del periodo d'imposta (Risoluzione n. 471/E del 3 dicembre 2008). In materia di scambio automatico (art. 25), vengono indicate le informazioni minime che devono essere presenti in una richiesta. Viene inoltre precisato che la disposizione non obbliga gli Stati contraenti a scambiare informazioni in modo automatico. Analogamente ad altre Convenzioni, il punto 7 del Protocollo fornisce disposizioni in materia di rimborsi.

Infine (punto 10), in considerazione della circostanza che Panama non ha ancora adottato la legislazione domestica che consentirà di dare corso agli impegni assunti in materia di scambio di informazioni, è stata inserita una clausola che impone agli Stati contraenti di predisporre la disciplina nazionale necessaria a tale fine.

di

Matteo Mascia

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/italia-intesa-panama-ratifica-corso-dopera>